

Circolare del 19 gennaio 2016

Oggetto: **Ministero del Lavoro - Decreto 15 dicembre 2015: "Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro".**

Con il Decreto in oggetto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell' 11 gennaio scorso, il Ministero del Lavoro ha definito le modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. n. 151/2015.

In particolare, il provvedimento ministeriale definisce quali debbano essere i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale e la loro revoca, nonché gli standard e le regole tecniche necessarie per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Nel segnalare che la piena operatività del Decreto Ministeriale è stata prevista per il 12 marzo 2016 e che a partire da tale data non sarà più possibile effettuare le dimissioni, le risoluzioni consensuali e la loro revoca con modalità diverse, se ne forniscono di seguito i principali contenuti.

La procedura, illustrata anche mediante un diagramma di flusso, viene articolata in tre macro fasi:

Accesso al sistema da parte del lavoratore

Il lavoratore deve munirsi di PIN INPS e delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro. Nel caso si rivolga ad un soggetto abilitato, tale passaggio non è necessario in quanto sarà quest'ultimo a verificare l'identità del lavoratore e ad assumersi le responsabilità legate all'accertamento.

Compilazione del modello

Il modello dovrà essere compilato on line tramite il portale lavoro.gov.it.

Invio del modello

Il modello verrà trasmesso dal Ministero al datore di lavoro e alle DTL competenti. Qualora il lavoratore sia stato assistito da un soggetto abilitato sarà necessaria la firma digitale del lavoratore stesso.

La medesima procedura dovrà essere utilizzata in caso di revoca delle dimissioni o della risoluzione consensuale.

Da ultimo, si segnala che dal campo di applicazione della procedura illustrata sono escluse le dimissioni e la risoluzione consensuale realizzate nelle sedi conciliative (art. 2113 c.c., 4° comma e Commissione di certificazione).